

**CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI**  
*COMUNI DI RAVENNA, CERVIA, RUSSI, AZIENDA USL*  
**Sede Legale: Piazza Caduti, 21 – Ravenna**

***REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE***

*Approvato con deliberazione P.G. 5/4882 del 30.07.2004*

***E***

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE***

*Approvato con deliberazione P.G. 7/10467 del 15.11.2002*

**CAPITOLO I - Principi generali**

- Art. 1 - Finalità degli interventi
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Tipologia di interventi
- Art. 4 - Criteri per la scelta del tipo di intervento

**CAPITOLO II - Organi e Procedure**

- Art. 5 - Diritto di accesso alle prestazioni
- Art. 6 - Procedura
- Art. 7 - Commissione Tecnica Economica
- Art. 8 - Opposizioni
- Art. 9 - Controlli e recupero indebito
- Art. 10 - Ruolo del Comune di Russi e delle Circoscrizioni del Comune di Ravenna

**CAPITOLO III - Prestazioni e norme finali**

- Art. 11 - Sussidi economici ed esenzioni
- Art. 12 - Tirocini lavorativi
- Art. 13 - Prestiti sull'onore
- Art. 14 - Contributi per le famiglie affidatarie
- Art. 15 - Servizio Anziani: rette per inserimento in strutture autorizzate al funzionamento - Partecipazione al costo del servizio
- Art. 16 - Integrazioni alle rette da ricovero
- Art. 17 - Assistenza domiciliare; televideosoccorso; pasti a domicilio
- Art. 18 - Servizio Disabili: partecipazione al costo del servizio ed esonero rette
- Art. 19 - Servizio Minori: partecipazione al costo del servizio
- Art. 20 - Recupero crediti
- Art. 21 - Attività utili alla comunità
- Art. 22 - Trattamento dei dati personali
- Art. 23 - Norma di chiusura

**CAPITOLO I**

**Art. 1 - Finalità degli interventi**

L'assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, oltre che di stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. Il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si uniformano a principi di universalità, equità ed imparzialità.

Gli interventi economici devono essere attivati e motivati da un progetto individuale di integrazione e inserimento sociale. Il progetto ha la funzione di individuare gli interventi, e relative entità, appropriati alle specifiche situazioni. La determinazione della eventuale partecipazione dei soggetti destinatari degli interventi al costo dei servizi usufruiti è uniformata a criteri di equità, omogeneità e razionalità attraverso l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 2 - Destinatari**

Fatte salve eventuali leggi speciali, accedono alle prestazioni di assistenza economica disciplinate dal presente Regolamento le persone residenti nell'ambito dei comuni di Ravenna e Russi, che versino in stato di bisogno, come individuato nell'art. 5, e quindi risultino esposte al rischio di marginalità sociale.

Gli interventi sono estesi anche alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio dei comuni citati qualora si verificano inderogabili e temporanee necessità socio-sanitarie o assistenziali che richiedono interventi non differibili.

Le persone maggiorenni abili al lavoro non impegnate nell'attività di cura di figli con età inferiore a tre anni o di persone con handicap grave o con invalidità superiore al 66%, possono usufruire dell'assistenza economica alla condizione che diano la disponibilità a svolgere un'attività utile alla comunità o un'attività lavorativa, proposta dal Consorzio per i Servizi Sociali o dal Comune di Russi o dalle Circoscrizioni del Comune di Ravenna.

#### **Art. 3 - Tipologia di interventi**

Gli interventi di assistenza economica si distinguono in due categorie: contributi economici ed integrazioni totale o parziale delle rette relative ai servizi Anziani e Disabili.

I Contributi economici sono i seguenti:

- prestiti sull'onore
- contributi per le famiglie affidatarie di minori
- sussidi straordinari
- sussidi ordinari
- tirocini lavorativi
- riduzione o esenzione rette per servizi pubblici
- esenzione ticket sanitari

#### **Art. 4 - Criteri per la scelta del tipo di intervento**

La Commissione tecnica deputata a vagliare la domanda e a decidere il tipo di intervento si atterrà ai seguenti criteri:

- a. sussidi straordinari sono utilizzabili per aiutare la persona ad affrontare una specifica situazione di disagio, rappresentata da un imprevisto di qualunque natura (es. sfratto, spesa sanitaria o funeraria) e sono erogati in un'unica soluzione;
- b. sussidi ordinari sono utilizzati per affrontare comprovate situazioni di bisogno e sono erogati sotto forma di sussidio mensile della durata di sei mesi, rinnovabili previa verifica della sussistenza dei requisiti;

- c. esenzione dai ticket sanitari e riduzione/esenzione delle rette e delle tariffe relative all'accesso ai servizi pubblici sono utilizzabili allo scopo di favorire l'accesso ai servizi, sono cumulabili con gli altri interventi assistenziali e sono rinnovabili.

Per gli altri interventi si rinvia a quanto previsto nel III° Capitolo.

## **CAPITOLO II**

### **Art. 5 - Accesso alle prestazioni**

Accedono ai contributi economici previsti dal presente regolamento (e diversi da quelli disciplinati agli artt. 12-13-14) i cittadini il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 7.500 €.

Sono fatte salve soglie diverse per interventi disciplinati da altri regolamenti. I richiedenti le prestazioni debbono essere privi di patrimonio mobiliare e immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; è ammessa la titolarità di un patrimonio mobiliare del nucleo fino a 5.000 €.

La Commissione tecnica economica, sulla base del progetto individuale di cui all'art. 1, potrà prevedere interventi in deroga alla soglia di accesso nei casi in cui il valore ISEE non si discosti in modo significativo da tale soglia.

### **Art. 6 - Procedura**

I destinatari degli interventi di assistenza economica che intendono usufruire delle prestazioni previste dal presente Regolamento devono presentare domanda all'assistente sociale territorialmente competente, indirizzata al Direttore del Consorzio per i Servizi Sociali, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione necessaria.

Per i cittadini in carico al SIMAP o al SERT, le istruttorie competono alle relative assistenti sociali.

La domanda deve contenere le generalità, i dati anagrafici ed il codice fiscale. Ogni richiedente deve allegare un'autocertificazione attraverso la quale dichiara la sua situazione personale, fornisce le informazioni previste dal presente Regolamento e provvede ad indicare nominativi ed indirizzi dei parenti tenuti per legge al mantenimento. Deve inoltre allegare copia del contratto di affitto (o ricevuta di pagamento dei canoni) e copia delle bollette relative alle utenze Enel ed Hera.

Per i richiedenti i sussidi straordinari si dovrà allegare la documentazione relativa alle spese effettuate o il preventivo di spese, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebitato, la documentazione (fattura o altro) relativa alle spese effettivamente sostenute.

Per le prestazioni per cui si applica l'ISEE, il richiedente è tenuto a produrre l'apposita certificazione.

Per i richiedenti l'integrazione rette da ricovero si dovrà inoltre produrre copia del verbale UVG e preventivo della retta richiesta dalla struttura.

Nella redazione della domanda il cittadino può farsi assistere dalle organizzazioni sindacali o di tutela degli utenti cui aderisca.

L'assistente sociale esamina con il richiedente i motivi che determinano la

richiesta e provvede a completare la domanda con una relazione che deve contenere le notizie riguardanti:

- gli interventi in atto e quelli programmati,
- il progetto individuale di integrazione/inserimento e la proposta sull'entità del sussidio da erogare,
- il parere dell'operatore, che per i nuovi casi deve preliminarmente effettuare una visita domiciliare con lo scopo di accertare la situazione di fatto.

Nella predisposizione dell'istruttoria, per una puntuale conoscenza del caso, l'assistente sociale può avvalersi anche del contributo conoscitivo delle amministrazioni comunali competenti per territorio di residenza del richiedente. La domanda completata viene quindi protocollata dall'assistente sociale che è anche responsabile del procedimento .

Il procedimento amministrativo per l'esame della domanda e l'adozione dei conseguenti atti avrà la durata massima di 45 giorni dalla data di protocollazione; nei casi di particolare urgenza, in attesa della decisione assunta dalla Commissione, il Direttore del Consorzio per i Servizi Sociali potrà erogare un contributo economico dell'importo massimo di 300 €.

I soggetti in condizione di incapacità di provvedere alle proprie necessità, per inabilità di ordine fisico e/o psichico, ovvero in stato di palese indigenza, accedono alle prestazioni con procedura di urgenza.

A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell'esito del procedimento.

#### **Art. 7 - Commissione Tecnica Economica**

La Commissione Tecnica Economica è presieduta dal Direttore del Consorzio per i Servizi Sociali, che ha facoltà di delegare il coordinatore amministrativo, ed è composta dai responsabili dei seguenti servizi: Assistenza Economica, Minori, Anziani, Adulti, Handicap e da un istruttore amministrativo con funzioni di segretario.

Il numero legale per la validità delle sedute è fissato nei 2/3 dei componenti e i provvedimenti vengono assunti a maggioranza dei presenti.

Ai lavori della Commissione vengono invitati gli assistenti sociali che hanno curato l'istruttoria, con facoltà di parola ma non di voto.

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese; non verranno prese in esame pratiche incomplete.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dall'assistente sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal destinatario, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e/o del suo nucleo familiare.

#### **Art. 8 - Opposizioni**

Il cittadino richiedente può presentare opposizione contro la decisione della Commissione tecnica economica entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito negativo della sua domanda.

L'opposizione scritta dovrà essere indirizzata al Direttore del Consorzio per i Servizi Sociali, e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame.

La Commissione di cui all'articolo precedente riesaminerà la posizione dando risposta entro i successivi 30 giorni.

#### **Art. 9 - Controlli e recupero indebito**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate si rinvia all'allegato Regolamento per l'applicazione dell'ISEE.

Nei casi di errori nella compilazione delle domande, ogniqualvolta sia evidente la buona fede del dichiarante, il Consorzio per i Servizi Sociali richiederà la rettifica e/o l'integrazione; qualora invece si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il Consorzio per i Servizi Sociali segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative spese, con le modalità previste dall'art. 20.

L'interessato perderà il diritto alle prestazioni.

#### **Art. 10 - Ruolo del Comune di Russi e delle Circoscrizioni del Comune di Ravenna**

Il Comune di Russi e i Consigli di Circoscrizione del Comune di Ravenna svolgono le seguenti funzioni:

- verifica della spesa e della tipologia di interventi effettuati dal Consorzio per i Servizi Sociali nei rispettivi ambiti territoriali;
- collaborazione con il Consorzio nell'individuazione della attività utili alla comunità, da proporsi agli utenti abili al lavoro, ai sensi dell'art. 21;
- collaborazione con il Consorzio nella predisposizione di eventuali ulteriori interventi di assistenza economica da attuarsi nei territori.

Per lo svolgimento di tali funzioni si terranno incontri con cadenza trimestrale tra il Direttore del Consorzio per i Servizi Sociali, o persona dallo stesso delegata, gli assistenti sociali del territorio e il Comune di Russi o le Circoscrizioni del Comune di Ravenna interessate, accorpate per territori limitrofi o per comunanza di problematiche.

### **CAPITOLO III**

#### **Art. 11 - Sussidi economici ed esenzioni**

I sussidi ordinari mensili non possono essere superiori alla somma di 300 € mensili.

I sussidi straordinari, erogabili per situazioni particolarmente gravi e opportunamente documentate, possono raggiungere la somma di 1.000 €, salvo la facoltà di raddoppio per interventi ritenuti indispensabili in accordo con gli operatori.

Dall'importo massimo dei contributi erogabili si detraggono gli emolumenti ed i proventi, non rientranti nella determinazione dell'ISEE, a qualunque titolo e da chiunque erogati.

#### **Art. 12 - Tirocini lavorativi**

Il Consorzio per i Servizi Sociali eroga un compenso a favore dei cittadini che siano in precarie condizioni socio-economiche o sanitarie e non risultino in grado di mantenere un'attività lavorativa continuativa, per i quali siano stati formulati progetti individuali di tirocinio lavorativo.

Il compenso mensile può variare fino al massimo di 180 €, fatti salvi gli interventi effettuati sulla base di normative regionali o nazionali.

#### **Art. 13 - Prestiti sull'onore**

Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, in alternativa agli altri contributi economici possono concedersi prestiti sull'onore, purchè il nucleo richiedente non abbia un ISEE superiore a 15.000 €.

I prestiti sono erogabili per aiutare i destinatari a far fronte alle spese necessarie per la costituzione di un nucleo familiare, per l'alloggio (es. anticipo affitto, arredo), per il lavoro autonomo (es. acquisto materiali/attrezzature), per la formazione o qualificazione professionale, per l'acquisto di un'automobile necessaria per il lavoro o per gli spostamenti dei bambini, per le spese legate a problemi sanitari dei figli ed in genere per ogni situazione che sia valutata come determinante per il raggiungimento dell'autonomia.

Detti prestiti vengono erogati da un istituto di credito, a seguito di apposita convenzione che prevederà le condizioni di ammortamento della quota capitale a carico del beneficiario, per un importo minimo di 500 € ed uno massimo di 7.000 €.

Il costo degli interessi è a carico del Consorzio per i Servizi Sociali.

#### **Art. 14 - Contributi per le famiglie affidatarie**

Per l'affidamento familiare, previsto dalla L. 184/83 e disposto dal Consorzio per i Servizi Sociali, viene erogato un contributo economico mensile attualmente previsto nelle seguenti misure:

516,46 € mensili per affido eterofamiliare

fino a 206,58 € mensili per affido parentale

15,49 € giornalieri per affido diurno o part-time

Detto contributo può essere aumentato qualora i minori siano affetti da malattie particolarmente gravi o abbiano handicaps psico-fisici.

Per le famiglie affidatarie sono altresì previsti contributi una tantum per far fronte a documentate spese straordinarie, come cure ortodontiche o spese mediche gravose.

Per le famiglie affidatarie che siano parenti del minore, tenuti per legge al mantenimento, la concessione del contributo è subordinata all'esistenza di una situazione economica disagiata, con riferimento indicativo ai parametri di cui al precedente art. 5.

Per l'istruttoria delle pratiche di affido vengono richiesti solo i dati della persona autorizzata alla riscossione. L'assistente sociale presenterà una relazione per comunicare i dati essenziali per la definizione del contributo e della sua durata.

Le quote di affido vengono liquidate a fine mese.

#### **Art. 15 - Servizio Anziani: rette per inserimento in strutture autorizzate al funzionamento - Partecipazione al costo del servizio**

L'accesso ad una struttura residenziale o semiresidenziale autorizzata al funzionamento deve essere proposto dall'UVG (unità valutazione geriatrica). L'assistente sociale, prima che sia disposta l'ammissione dell'anziano in struttura, convoca i parenti per accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e per informarli dell'obbligo di contribuzione al costo del servizio; qualora, invece, l'anziano risulti privo di rete familiare sarà l'assistente sociale

responsabile del caso a gestire il progetto di inserimento.

Costituisce onere delle strutture ottenere la sottoscrizione di un valido impegno al pagamento delle rette.

L'anziano ammesso in una struttura è tenuto a pagare la retta mensile di ricovero a carico dell'utente, utilizzando a tal fine i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il proprio patrimonio sia mobiliare che immobiliare, semprechè la proprietà immobiliare dell'anziano non costituisca, da almeno due anni, abitazione principale dei tenuti al mantenimento o dei conviventi facenti parte del suo stato di famiglia che concorrano al pagamento della retta.

Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento ecc...) o acquisibili mediante l'alienazione o locazione di immobili, il Consorzio può anticipare la spesa per le rette da ricovero nei limiti massimi di un anno, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso, comprensivo di interessi legali, da parte dell'interessato.

#### **Art. 16 - Le integrazioni rette da ricovero**

a. Intervento economico a favore di anziani privi di rete familiare

Il Consorzio per i Servizi Sociali eroga un intervento economico a favore degli anziani ospitati in strutture residenziali o semiresidenziali autorizzate al funzionamento, qualora gli stessi risultino privi di rete familiare e non in grado di provvedere all'integrale copertura della retta. E' comunque garantita all'utente, cui il Consorzio per i Servizi Sociali integra la retta, la disponibilità della quota per le spese personali prevista dalla normativa vigente; nel caso in cui l'anziano non sia autosufficiente, chi gestisce tale quota è tenuto a rendicontarne l'impiego al Consorzio per i Servizi Sociali.

L'intervento economico integrativo è determinato secondo criteri di equità, solidarietà e gradualità e nella misura necessaria alla sua copertura ed è versato direttamente alla struttura che ospita l'anziano, la cui ammissione deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio per i Servizi Sociali.

b. Intervento economico finalizzato all'assolvimento delle responsabilità familiari

Su richiesta degli interessati il Consorzio per i Servizi Sociali concede altresì l'intervento economico integrativo finalizzato all'assolvimento delle responsabilità familiari a favore di:

- donatori,

- coniuge,

- figli o, in loro mancanza, nipoti,

- fratelli/sorelle conviventi al momento dell'ingresso in struttura, anche se non residenti nei comuni di Ravenna, Cervia, Russi, che risultino impossibilitati ad assolvere all'obbligo di mantenimento secondo il principio del concorso degli obbligati disciplinato dall'art. 441 Cod. Civ.

L'importo di detto contributo sarà pari al 100% della somma necessaria alla copertura della retta da ricovero nel caso in cui l'ISEE, del nucleo dell'obbligato, al netto delle spese documentate per mutuo, interventi sanitari ed ortodontici straordinari e assegni alimentari disposti da

provvedimenti giudiziari, sia inferiore a 10.500 € ; mentre non verrà corrisposto alcun contributo nel caso in cui l'ISEE superi il valore di 22.000 €.

Nell'ipotesi in cui l'ISEE del nucleo si collochi tra i 10.500 ed i 22.000 €, l'entità del contributo è data dalla somma residua da pagare decurtata della percentuale derivante dal seguente calcolo:

(Valore ISEE - 10.500) : 115

Nell'ipotesi in cui il tenuto al mantenimento costituisca un nucleo monocomponente il suo ISEE viene ridotto del 30%.

L'intervento economico integrativo è versato direttamente alla struttura che ospita l'anziano, la cui ammissione deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio per i Servizi Sociali.

Non si procede all'erogazione del contributo per i richiedenti che siano proprietari di immobili, salvo che gli stessi non siano privi di valore commerciale o non costituiscano l'abitazione principale dei tenuti al mantenimento da almeno due anni; la vendita di immobili effettuata a parenti e/o le donazioni del patrimonio effettuate nell'ultimo biennio è equiparata, ai fini dell'erogazione del contributo, al possesso del patrimonio.

c. Interventi a favore di adulti inseriti in strutture

La disciplina prevista dagli artt. 15 e 16, in quanto compatibile, si applica anche al caso di adulti, non anziani, inseriti

**Art. 17 - Assistenza domiciliare; televideosoccorso; pasti a domicilio**

Le caratteristiche dei suddetti servizi e la procedura di accesso sono disciplinate dall'apposita Carta dei Servizi.

Le persone ammesse a detti servizi sono tenute a partecipare al costo degli stessi come indicato nelle sottostanti tabelle.

Per il calcolo ISEE ai fini dei benefici del presente articolo viene valutato il nucleo primario (richiedente e coniuge).

**Assistenza domiciliare - quote di partecipazione al costo**

**ASSISTENZA DOMICILIARE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO**

<b>Fasce Isee (valore mensile: Isee/13)</b>	<b>% di incidenza</b>
Da € 0,00 a € 516,00	//
Da € 516,01 a € 775,00	0,5
Da € 775,01 a € 1.032,00	0,6
Oltre € 1.032,00	0,7

La contribuzione sarà rapportata fino alla concorrenza massima di 30 ore mensili e comunque non potrà superare l'importo che porterebbe l'utente al di sotto dell'importo corrispondente alla pensione minima INPS.

### **Televideosoccorso - quote di partecipazione al costo**

#### TELEVIDEOSOCCORSO-QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO

<b>Fasce Isee (valore mensile: Isee/13)</b>	<b>% di incidenza</b>
Da € 0,00 a € 516,00	//
Da € 516,01 a € 775,00	2,0
Da € 775,01 a € 1.032,00	2,3
Oltre € 1.032,00	2,5

Sulla base del progetto assistenziale il servizio di televideosoccorso potrà tuttavia essere erogato gratuitamente, fatto salvo il costo di allacciamento.

### **Pasti a domicilio - quote di partecipazione al costo**

#### PASTI A DOMICILIO-QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO

<b>Fasce Isee (valore mensile: Isee/13)</b>	<b>% di incidenza</b>
Da € 0,00 a € 516,00	//
Da € 516,01 a € 775,00	0,54
Da € 775,01 a € 1.032,00	0,56
Oltre € 1.032,00	0,58

Ai fini della concreta determinazione della quota di contribuzione ai suddetti servizi, gli interessati inoltreranno la pratica di integrazione economica.

In presenza dell'indennità di accompagnamento, non concorrendo la stessa al calcolo della situazione reddituale ai fini ISEE, sarà applicata la percentuale della fascia immediatamente superiore.

Qualora l'assistente sociale territoriale valuti l'impossibilità del cittadino a coprire i costi dei servizi, per situazioni socio economiche non rilevanti ai fini ISEE, così come sopra determinati, dovrà essere inoltrata la pratica di integrazione economica.

#### **Art. 18 - Servizio Disabili: partecipazione al costo del servizio ed esonero rette.**

Il disabile ammesso dal Consorzio per i Servizi Sociali in una struttura residenziale o in un centro diurno deve pagare la retta mensile di inserimento, utilizzando i redditi individuali comprese le pensioni e le indennità a qualunque titolo percepite.

Il Consorzio per i Servizi Sociali, su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari, nel caso in cui la somma di reddito, pensioni e indennità sia inferiore a 8.071 €, praticherà una riduzione graduale sino alla concorrenza della retta.

#### **Art. 19 - Servizio Minori: partecipazione al costo del servizio**

I genitori del minore inserito dal Consorzio per i Servizi Sociali in una struttura di tipo residenziale mantengono l'obbligo del mantenimento del minore e pertanto sono tenuti a concorrere al pagamento della retta prevista dalla struttura, nella misura che sarà concordata con il Consorzio per i Servizi Sociali.

#### **Art. 20 - Recupero crediti**

Nei confronti di chi non ottemperi all'obbligo del versamento delle quote di contribuzione al costo del servizio così come nei confronti di coloro che non rimborsino le spese anticipate dal Consorzio per i Servizi Sociali, si procederà ad avviare ogni azione giudiziaria ritenuta utile, anche mediante cessione del credito o affidamento dell'attività di recupero ad un concessionario per la riscossione.

#### **Art. 21 - Le attività utili alla Comunità**

Il Consorzio per i Servizi Sociali e il Comune di Russi/le Circoscrizioni del Comune di Ravenna individuano le attività utili che possono essere proposte a quei cittadini, abili al lavoro e non impegnati in attività di cura, che richiedono uno degli interventi di assistenza economica disciplinati dal presente Regolamento.

Lo svolgimento di una delle suddette attività, che saranno svolte su base volontaria e gratuita e con la necessaria copertura assicurativa, costituiscono un elemento essenziale di valutazione per l'ammissione alle prestazioni di assistenza economica .

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui il Consorzio per i Servizi Sociali venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza economica ivi previste.

Il Consorzio per i Servizi Sociali periodicamente verifica la pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti. Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni di cui all'art. 10 L. 675/96 ed in particolare che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altre pubbliche amministrazioni, per i controlli previsti dall'art. 9 del presente Regolamento, ed ai soggetti eventualmente incaricati del recupero crediti.

#### **Art. 23 - Norma di chiusura**

Nell'erogazione degli interventi previsti dal presente Regolamento si dovrà tener conto delle risorse preventivate nel bilancio.

Il Consorzio per i Servizi Sociali, previo confronto con le OO.SS., ha la facoltà di rivedere annualmente le soglie di accesso e gli importi degli interventi, per adeguarli al costo della vita.

Per le prestazioni agevolate che hanno una durata pluriennale, i richiedenti devono ripresentare la propria certificazione ISEE ogni anno.

Al fine di consentire un costante monitoraggio dell'evoluzione dei bisogni di assistenza economica e delle prestazioni erogate si istituisce presso la sede del Consorzio per i Servizi Sociali, un Osservatorio composto da rappresentanti del Consorzio, delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali, col compito di raccogliere ed elaborare i dati relativi al servizio di assistenza economica.

L'Osservatorio si riunirà almeno due volte l'anno e comunque su richiesta di una delle componenti.

Al presente regolamento di assistenza economica è allegato il Regolamento per l'applicazione dell'ISEE, che costituisce parte integrante.

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE EROGATI DAL CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI**

(indicatore della situazione economica equivalente)

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Criteri per la determinazione della situazione economica
- Articolo 4 - Nucleo familiare
- Articolo 5 - Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale
- Articolo 6 - Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale
- Articolo 7 - Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica
- Articolo 8 - Validità dell'attestazione
- Articolo 9 - Controlli
- Articolo 10 - Modalità applicativa
- Articolo 11 - Vigenza

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Consorzio per i Servizi Sociali. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISEE a quei servizi, non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, nonché a tutti gli interventi di cui alla L. 328/00. Rientrano tra le situazioni considerate:
  - Agevolazioni tariffarie su servizi a retta diversificata in base alle capacità economiche dell'utenza;
  - Contributi economici;
  - Assistenza domiciliare, televideosoccorso e pasti a domicilio;
  - Integrazioni rette in strutture residenziali e/o semiresidenziali.
2. L'elenco delle prestazioni, di cui al comma 1, ha carattere indicativo e non esaustivo, poiché può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere e/o ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni agevolate.  
L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Consorzio Servizi Sociali a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso.
3. L'accesso alle prestazioni erogate dall'Ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2

- e 3 della Costituzione. Coloro che accedono alla prestazione, possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all'ISEE
4. L'accesso a contributi economici può invece essere determinato da una soglia ISEE definita dal Consorzio per i Servizi Sociali, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.
  5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella del Consorzio per i servizi Sociali, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali il Consorzio per i Servizi Sociali non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

### **Articolo 3 - Criteri per la determinazione della situazione economica**

1. L'I.S.E.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all'art. 2 c. 2 del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00 e dall'art. 1 bis del DPCM 221/99 così come modificato dal DPCM 242/01.

I.S.E.E. = INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE  
+ SITUAZIONE PATRIMONIALE x 20%  
SCALA DI EQUIVALENZA

### **Articolo 4 - Nucleo familiare**

Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a. della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è

considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
  - b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;
  - c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile;
  - d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il Consorzio per i Servizi Sociali decide di avvalersi della facoltà riservata agli enti erogatori di considerare un nucleo familiare ristretto solo nel caso di servizi territoriali rivolti alla popolazione anziana, dove il nucleo di riferimento sarà costituito dall'utente anziano ed eventuale coniuge/convivente. Con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

**SCALA DI EQUIVALENZA**

<b>numero dei componenti</b>	<b>parametro</b>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46

## SCALA DI EQUIVALENZA

numero dei componenti	parametro
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

### Articolo 5 - Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale

1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
  - a. il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
  - b. il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare.
2. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di 5.164,57 €. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

### Articolo 6 - Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare
  - a. **Patrimonio immobiliare:** fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di 51.645,69 €. La detrazione spettante in caso di proprietà

dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

- b. **Patrimonio mobiliare:** l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo arrotondato per difetto ai 500€, da riportare negli appositi moduli predisposti con D.Lgs. 109/98 e successive modifiche/integrazioni. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 15.493,71 €. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.
2. L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

#### **Articolo 7 - Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica**

1. La dichiarazione sostitutiva unica redatta sul modello tipo approvato con D.P.C.M. del 18/05/2001, può essere presentata dal dichiarante all'INPS, al CAAF o all'ufficio competente individuato dall'ente erogatore al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.
2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.3.
3. Il Consorzio per i Servizi Sociali fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine può adottare tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE

#### **Articolo 8 - Validità dell'attestazione**

1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.
2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal 60° giorno dalla data di presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione il Consorzio per i Servizi Sociali può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato

economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

## Articolo 9 - Controlli

1. Il Consorzio per i Servizi Sociali attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le seguenti linee guida:  
Si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:
  - a. Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
  - b. Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.
- L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.
- I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati di altri servizi del Consorzio Servizi Sociali. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Consorzio Servizi Sociali, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento. I casi di inadempienza devono essere segnalati al Direttore del Consorzio, che si attiverà per risolvere eventuali difficoltà e nel caso di altri enti provvederà, in ultima istanza, a segnalare l'impossibilità del controllo al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.
- I controlli a campione sono attivati per tipologia di beneficiario, in misura non inferiore al 10% dei beneficiari. La dimensione del campione viene elevata al 20% per le seguenti tipologie di procedimenti:
  - procedimenti per l'ottenimento di benefici economici

(riduzioni tariffarie)

- procedimenti di concessione contributi economici (sostegno all'affitto, contributi vari di sostegno agli anziani, ecc..)
- Le percentuali così definite possono essere incrementate a discrezione del Responsabile del Servizio, che stabilisce il criterio della scelta del campione da sottoporre a verifica, nell'ambito delle presenti linee guida, con cadenza semestrale. L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.
- Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:
  - se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose
  - in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante
  - in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile di procedimento (anche per verificare le segnalazioni di controinteressati, purché presentate in forma non anonima).
- I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il Consorzio per i Servizi Sociali adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

1. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il Consorzio per i Servizi Sociali adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
3. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Consorzio per i Servizi Sociali e si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 c. 8 D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.

#### **Articolo 10 - Modalità applicativa**

1. La determinazione delle soglie ISEE sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici , nonché la loro misura, sono determinati dall'apposito regolamento di Assistenza Economica e Sociale , in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei beneficiari ulteriori rispetto all'ISEE.

#### **Articolo 11 - Vigenza**

Il presente Regolamento ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di verifiche per apportare azioni correttive ai parametri fissati da dal Regolamento di Assistenza Economica e Sociale di cui al precedente art.10.

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 1°gennaio 2003.